



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10443	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 37	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

L'anno **duemilanove** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari "G. Tovini".

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

	presente	assente
- PODAVITTE ANTONELLA	X	
- BRIGNOLI MATTEO	X	
- BRIGNOLI LUIGI	X	
- GOZZINI ALESSANDRA	X	
- OLMI LORENZO	X	
- SQUARZONI BALESTRA LUCA	X	
- BARBIERI GIANBATTISTA	X	
- BARBIERI MARCO ALFIO	X	
- BAZZARDI DOMENICO	X	
- GHIDINI ANNA ENRICA	X	
- ORISIO ALESSANDRO	X	
- PEZZOLI ROBERTA	X	
- MADONA GUIDO	X	
- BAZZARDI IVAN	X	
- FOGLIA DANILO	X	
- ROTONDO ANTONINO		X
- PRANDELLI CLAUDIO	X	
Totale	16	1

Presiede il Presidente Brignoli Matteo il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario comunale sig. La Commara Avv. Luciano con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

N. 37 del 18/12/2009: CONFERMA ALIQUOTA RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 95 del 21/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, si determinava l'aliquota del 7 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2006;

RITENUTO opportuno confermare l'aliquota del 7 per mille per le seconde abitazioni e le aree edificabili e mantenere inalterata l'aliquota per la prima casa riconfermandola al 6 per mille per la prima casa e relativa pertinenza anche per l'esercizio finanziario 2007, così come la detrazione per la prima casa di abitazione, stabilita in €. 103,29;

PRESO ATTO che, a norma dell'art. 6 comma 1 del D.LGS. 30.12.1992 n. 504 come modificato dall'art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), l'aliquota relativa all'imposta comunale degli immobili è stabilita dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 1, comma 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che, con decorrenza 2008, i contribuenti, con esclusione dei proprietari di immobili di categoria A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli), usufruiscano, relativamente all'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di un'ulteriore detrazione, oltre a quella attuale di 103,29 euro, pari all'1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200 Euro, rapportata al periodo dell'anno in cui si usufruisce di tale abitazione.

CONSIDERATO che l'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 prevede a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione ICI prima casa recitando testualmente "è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".

VISTI gli articoli 54 e 58 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446;

VISTO il decreto legislativo 30/12/1992 n. 504;

VISTI gli articoli 48, comma 2, e 172, comma 1 - lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile (espressi in data 09/12/2009 dal responsabile dell'area economico finanziaria Bazzardi rag. Domenico) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

UDITE le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di recepire l'art. 1, comma 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) il quale dispone che, con decorrenza 2008, i contribuenti, con esclusione dei proprietari di immobili di categoria A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli), usufruiscano, relativamente all'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di un'ulteriore detrazione, oltre a quella attuale di 103,29 euro, pari all'1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200 Euro, rapportata al periodo dell'anno in cui si usufruisce di tale abitazione;
2. di recepire l'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 prevede a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione ICI prima casa recitando testualmente "è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall' articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
3. di confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille come aliquota principale;
4. di determinare una riduzione dell'1 per mille per l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per la prima casa (precisando che le pertinenze per la prima casa sono collegate, impositivamente, all'abitazione medesima) confermandola quindi anche per l'anno 2010 nella percentuale del 6 per mille;
5. di dare atto che la detrazione per la prima casa di abitazione viene confermata in €.103,29;
6. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte o chi per esso.

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge da n. 16 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Brignoli Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Luciano La Commara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 12/01/2010 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Luciano La Commara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'articolo 126, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Luciano La Commara

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 12/01/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Luciano La Commara